

## **TI\_GERICHTE 38.2021.94 vom 9. März 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2021.94\\_d20210309](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2021.94_d20210309)

FR: TI\_GERICHTE 38.2021.94 du 9 mars 2021

IT: TI\_GERICHTE 38.2021.94 del 9 marzo 2021

### **Regeste**

L'invio all'amministrazione delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di aprile e maggio 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio ed è, pertanto, tardivo

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata.” e precisano, inoltre, che l'inosservanza del termine in questione “(...) determina l'estinzione del diritto ” (cfr. doc. 1 e 4). Tali provvedimenti invitano, peraltro, la richiedente delle indennità per lavoro ridotto a consultare l'opuscolo “ Info-Service Indennità per lavoro ridotto ”, che pure indica, nella versione per i datori di lavoro consultata in data 13 gennaio 2022 sul sito internet

<https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/broschueren.html> , al punto 13, pag. 12, che le richieste di indennità per lavoro ridotto devono essere fatte valere entro il termine di tre mesi dalla fine del relativo periodo di conteggio. Il fatto che l'inoltro della richiesta di indennità per lavoro ridotto debba avvenire “ entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di conteggio ” emerge, inoltre, dalle “ domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto ” presentate e sottoscritte dalla ricorrente sia per il 2020, che nel 2021 (cfr. doc. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16). In concreto, dalla “ domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto ”, datata, timbrata e sottoscritta dalla ricorrente il 20 settembre 2021, emerge che, per aprile 2021, il Bar RI 1 ha postulato il versamento di indennità per lavoro ridotto per complessivi fr. 4'009.20 (cfr. doc. 14). Con la “ domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto ”, pure datata e firmata il 20 settembre 2021, a valere per maggio 2021, la ditta ha, invece, postulato il versamento di indennità per complessivi fr. 3'999.50 (cfr. doc. 15). Con decisione del 21 settembre 2021, la Cassa, rilevando che le due richieste sono state inoltrate oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 38 cpv. 1 LADI, ha negato al Bar RI 1 l'erogazione delle indennità postulate (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 18). Nell'opposizione tempestivamente interposta contro tale decisione, la ditta ha fatto valere quanto segue: “ (...) La nostra domanda è stata inoltrata secondo le indicazioni ricevute ed inoltre il nostro locale, durante i due mesi in questione è stato chiuso.” (cfr. doc. 21) Il 5 ottobre 2021, la resistente ha comunicato alla ricorrente di aver ricevuto l'opposizione da quest'ultima presentata il 2 ottobre 2021 e comunicato di averla inoltrata all' “ amministrazione centrale ”, precisando quanto segue: “ (...) In questa nostra decisione è stato chiaramente indicato il motivo per il quale abbiamo rifiutato il pagamento delle prestazioni di Aprile e Maggio 2021. In effetti il termine di tre mesi è scaduto e di conseguenza la nostra cassa ha dovuto elaborare tale decisione. Rammentiamo che il diritto [recte: termine] perentorio di tre mese è pure chiaramente indicato su tutte le decisioni

emesse dalla Sezione del Lavoro di Bellinzona.” (cfr. doc. 22) Con decisione su opposizione del 2 novembre 2021, la Cassa ha, come visto, respinto l’opposizione interposta dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 24).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto che la ricorrente, se d’un lato fa valere di “ aver inviato correttamente la documentazione ”, rispettando “ le direttive, i tempi e le modalità ricevute ” e pretende che sia la Cassa a doverne comprovare la data di ricezione, d’altro lato non contesta di aver sottoscritto in data 20 settembre 2021 le domande tese all’erogazione delle indennità per lavoro ridotto a valere per i mesi di aprile e maggio 2021, né pretende di averle inviate alla Cassa in un momento precedente rispetto a tale data. Ne consegue che l’invio alla resistente delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di aprile e maggio 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio ed è, pertanto, tardivo (art. 38 cpv. 1 LADI). . Secondo questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta ai consid. 2.2 e 2.3., inoltre, non vi sono, in concreto (né la ricorrente li fa valere), validi motivi atti a giustificare la tardività dell’inoltro alla Cassa della richiesta di indennità per lavoro ridotto. In tal senso, giova rammentare che prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto relative ai mesi di aprile e maggio 2021, la ditta ne aveva, come visto (cfr. supra consid. 2.4.) già beneficiato. Ciò implica che relativi procedura e termini dovevano essere noti al Bar RI 1. Si pone, inoltre, nuovamente in evidenza il fatto che le indicazioni e le avvertenze circa il termine di inoltro delle richieste di indennità figurano peraltro chiaramente sia nelle decisioni notificate nel tempo alla ricorrente dalla Sezione del lavoro, sia nelle “ domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto” da questa sottoscritte e trasmesse all’amministrazione, sia nell’opuscolo Info-Service che la ditta era stata invitata, a più riprese, a consultare (cfr. supra consid. 2.4.). Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 confermata.

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) , ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 18 novembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022.